



Elementi per la verifica di conformità al principio di sussidiarietà - Proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento

Dossier n° 43 -
13 dicembre 2023

Tipo e numero atto	COM(2023)529
Data di adozione	12 settembre 2023
Base giuridica	Articolo 115 TFUE
Settori di intervento	Gruppo di società; armonizzazione fiscale; imposta sulle società; controllo delle transazioni; prezzi di trasferimento; diritto tributario; esazione delle imposte; cooperazione fiscale; impresa multinazionale
Esame presso le istituzioni dell'UE	Procedura legislativa speciale di consultazione
Assegnazione	9 novembre 2023 - VI Commissione finanze
Termine per il controllo di sussidiarietà	26 gennaio 2024
Segnalazione da parte del Governo	Si
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	Si

Finalità e oggetto

La **proposta di direttiva** in esame, presentata dalla Commissione lo scorso 12 settembre, è volta ad **armonizzare le norme degli Stati membri in materia di prezzi di trasferimento** e garantire **un'applicazione comune del principio di libera concorrenza** all'interno dell'Unione. Con l'espressione "**prezzi di trasferimento**" (*transfer pricing*) ci si riferisce, in ambito fiscale, alla **corretta individuazione dei valori fiscali** da attribuire alle **operazioni tra imprese associate** (ossia membri della stessa impresa multinazionale) che comportano il trasferimento di beni o servizi.

Attualmente, in **assenza di un quadro normativo dell'UE**, gli **Stati membri si sono impegnati a seguire** le **linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento** che forniscono orientamenti anche sull'applicazione del cd. "**principio di libera concorrenza**" - il principio generalmente riconosciuto a livello internazionale sul quale si basa il regime del *transfer pricing* - secondo il quale i singoli membri di un gruppo di imprese multinazionali devono negoziare tra loro come se fossero terzi indipendenti.

Tuttavia, gli Stati membri **applicano o interpretano** le linee guida e il principio di libera concorrenza **in modo diverso** e le loro **legislazioni interne** in materia di prezzi di trasferimento

non sono del tutto allineate. Ciò aumenta i rischi di doppia imposizione, ma anche di possibile trasferimento degli utili ed elusione fiscale, danneggiando il mercato interno e determinando un impatto negativo sugli investimenti transfrontalieri e sulla crescita.

La proposta in esame intende, in estrema sintesi (rinviando, per maggiori dettagli, al capitolo del presente dossier dedicato ai "principali contenuti della proposta"):

1. introdurre il principio di libera concorrenza nel diritto dell'UE.

Secondo la definizione dell'articolo 3 della proposta, il "principio di libera concorrenza" è la norma internazionale che prescrive che le imprese associate debbano negoziare tra loro come se fossero **terzi indipendenti**. In altri termini, le operazioni tra due imprese associate dovrebbero riflettere il risultato che si sarebbe ottenuto se le parti non fossero collegate, ossia se le parti fossero indipendenti l'una dall'altra e l'esito (prezzo o margini) fosse determinato da forze di mercato (libero);

2. armonizzare le norme in materia di prezzi di trasferimento.

In particolare, vengono introdotte definizioni comuni di principio di libera concorrenza e di imprese associate e stabilite disposizioni in materia di metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento, di scelta del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato, di analisi di comparabilità, di determinazione dell'intervallo di libera concorrenza e di requisiti della documentazione sui prezzi di trasferimento;

3. chiarire il ruolo e lo status delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento.

Si tratta delle linee guida modificate nel 2022 e incluse nell'[allegato I](#) della proposta, nonché ogni loro ulteriore futura modifica approvata dall'Unione;

4. creare la possibilità di stabilire, all'interno dell'UE, norme comuni vincolanti su temi specifici in materia di prezzi di trasferimento nel quadro delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento.

La valutazione generale della proposta nella relazione del Governo

La **relazione del Governo**, trasmessa alle Camere ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234 del 2012 (di seguito "la relazione del Governo") ricorda che **l'Italia ha già attuato il principio di libera concorrenza**, connesso alla determinazione dei prezzi di trasferimento, nel proprio ordinamento ([cfr. art. 110, c. 7, del TUIR](#)).

A giudizio della relazione, la proposta potrebbe rappresentare una semplificazione laddove non tutti gli Stati membri riconoscono tale principio; inoltre, il ravvicinamento delle legislazioni potrebbe apportare **benefici alle imprese italiane** che effettuano operazioni **transfrontaliere** con altri Stati membri.

La relazione prevede **tempi negoziali lunghi** in quanto in Consiglio **diversi Stati membri** hanno espresso **dubbi e perplessità sulla necessità di introdurre un'armonizzazione di tale disciplina**, evidenziando il rischio di **duplicazione del lavoro dell'OCSE**. Si rischierebbe, a loro avviso, di creare due standard di regole parallele, con il pericolo di alterare i rapporti con gli Stati terzi al di fuori dell'UE che non sarebbero vincolati dalla normativa dell'UE.

Contesto giuridico, motivazione dell'intervento e valutazione di impatto

Contesto

La proposta di direttiva in esame è parte di un **pacchetto di misure** che comprende la **proposta di direttiva** "Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi", o "**BEFIT**" la quale stabilisce un **insieme comune di norme** per il **calcolo della base imponibile delle multinazionali nell'UE**.

La proposta si basa sull'**accordo** fiscale internazionale conseguito in sede OCSE/G20 su un livello minimo di tassazione globale e sulla **direttiva (UE) 2022/2523** attuativa del II pilastro di tale accordo. Sostituisce le proposte della Commissione CCTB (base imponibile comune per l'imposta sulle società) e la CCCTB (base imponibile comune consolidata per l'imposta sulle società), che vengono ritirate e sulle quali il negoziato tra gli Stati membri si era dimostrato particolarmente complesso e divisivo. Le nuove regole saranno

obbligatorie per i gruppi che operano nell'UE con un fatturato annuo combinato di almeno 750 milioni di euro e dove l'entità controllante detiene almeno il 75% dei diritti di proprietà o dei diritti che danno diritto agli utili. Saranno discrezionali per i gruppi più piccoli, che potranno scegliere di aderire purché redigano bilanci consolidati.

Inoltre, la Commissione sottolinea che la **proposta di direttiva** in esame è:

- **coerente** con le attuali **politiche dell'UE nel settore dell'imposizione diretta** e con i **risultati** ottenuti in passato dal [Forum congiunto sui prezzi di trasferimento](#) (JTPF).
A tal riguardo, la Commissione ricorda in particolare la [direttiva antielusione \(UE\) 2016/1164](#) e la [direttiva 2011/16/UE](#), cd. DAC, che consente uno scambio su vasta scala e tempestivo di informazioni in materia fiscale in tutta l'UE. Ricorda inoltre che il JTPF era un gruppo di esperti istituito dalla Commissione nel 2002 (il mandato è scaduto nel 2019 e non è stato rinnovato) per proporre soluzioni pragmatiche e non legislative ai problemi pratici posti dalle pratiche in materia di prezzi di trasferimento nell'Unione. Sulla base del lavoro svolto dal JTPF, è stato tra l'altro varato il [codice](#) di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea (DPT UE), generalmente seguito dagli Stati membri;
- **complementare alla convenzione sull'arbitrato** che istituisce una procedura per risolvere le controversie nel caso di una doppia imposizione tra imprese di Stati membri diversi a seguito di una rettifica al rialzo degli utili di un'impresa di uno Stato membro. Oltre che alla convenzione sull'arbitrato, i contribuenti possono fare riferimento alle nuove norme sulla risoluzione delle controversie in materia fiscale applicabili dal 1° luglio 2019 contenute nella [direttiva \(UE\) 2017/1852](#) del Consiglio sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'UE;
- **in linea con la strategia** della Commissione **per le PMI in materia di fiscalità e PMI**.

Le motivazioni della proposta

Nella relazione introduttiva della proposta e nella [valutazione d'impatto](#) che la accompagna, la Commissione europea **espone più dettagliatamente** le **motivazioni** alla base dell'iniziativa.

Anzitutto, la Commissione sottolinea che una **quota significativa del volume di scambi globali** è costituita da trasferimenti internazionali di beni e servizi, capitali e beni immateriali (come la proprietà intellettuale) all'interno di multinazionali, trasferimenti che sono denominati "**operazioni infragruppo**".

Poiché i calcoli fiscali sono generalmente basati sulla **contabilità a livello di entità**, i prezzi o le altre condizioni alle quali hanno luogo tali **operazioni infragruppo** incideranno sui redditi e/o sulle spese delle entità interessate in relazione a tali operazioni e, di conseguenza, avranno un **impatto sull'importo degli utili registrati a fini fiscali da ciascuna entità del gruppo**. Un prezzo più elevato aumenta il reddito del venditore e riduce il reddito dell'acquirente. Un prezzo più basso riduce il reddito del venditore e aumenta il reddito dell'acquirente. Il **prezzo di trasferimento influisce** quindi sulla **base imponibile di entrambi i paesi**, del venditore e dell'acquirente, nell'ambito di un'operazione transfrontaliera.

Ciò premesso, ad avviso della Commissione è **importante** stabilire il **prezzo appropriato**, denominato "**prezzo di trasferimento**", per i trasferimenti infragruppo.

Come già evidenziato in premessa, secondo le attuali norme internazionali, elaborate dall'OCSE, i prezzi delle operazioni transfrontaliere tra entità collegate di un gruppo multinazionale devono essere calcolati sulla stessa base delle operazioni tra terzi in circostanze analoghe. Si tratta del richiamato "**principio di libera concorrenza**" che trova riscontro nell'articolo 9 (Imprese associate) del [modello](#) di convenzione fiscale dell'OCSE concernente il reddito e il patrimonio e nelle [linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento](#) che forniscono indicazioni sul significato e sull'applicazione del principio di libera concorrenza. Esse, che vengono aggiornate periodicamente, sono state elaborate come **strumento non vincolante**, al fine di aiutare le imprese multinazionali e le autorità fiscali a trovare soluzioni ai casi relativi ai prezzi di trasferimento che riducano al minimo i conflitti e limitino le controversie.

La **motivazione** della proposta in esame deriva dal fatto che **quasi tutti gli Stati membri UE** (ad eccezione di Malta, Cipro, Bulgaria e Romania) sono anche **membri OCSE** e si sono pertanto impegnati a seguire i principi e le raccomandazioni dell'OCSE. Nonostante ciò, lo status e il ruolo delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento **variano da uno Stato membro all'altro**. Inoltre, a **livello dell'Unione** le norme in materia di prezzi di trasferimento **non sono armonizzate mediante atti legislativi**, benché tutti gli Stati membri dispongano di una legislazione interna che prevede un approccio comune ai principi fondamentali. Tali disposizioni non sono però completamente allineate. Il fatto che ogni Stato membro goda di ampia discrezionalità nell'interpretazione e nell'applicazione delle linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento crea **complessità e disparità di condizioni per le imprese**.

Ad es., la legislazione nazionale degli Stati membri presenta differenze nella definizione di "imprese associate" e, in particolare, nella nozione di "controllo", che normalmente costituisce il presupposto per l'applicazione dei prezzi di trasferimento. Per determinare se il criterio del controllo è soddisfatto alcuni Stati membri prevedono una soglia di partecipazione del 25% mentre altri applicano una soglia del 50%. Ciò si traduce in un'incertezza fiscale per le imprese, in elevati costi di conformità e in controversie legali frequenti e dispendiose in termini di tempo, che comportano, tra l'altro, notevoli importi di spese legali e creano ostacoli alle operazioni transfrontaliere ed elevati rischi di doppia e/o eccessiva imposizione per le imprese che operano a livello transfrontaliero, che inoltre riducono la certezza fiscale a causa di possibili controversie fiscali tra le amministrazioni fiscali di Stati membri diversi, nei casi in cui queste ultime adottano opinioni diverse in relazione al trattamento di una specifica operazione nell'ambito del loro regime di tassazione delle società.

In assenza di un quadro normativo adeguato, inoltre, la complessità delle norme in materia di prezzi di trasferimento e la loro diversa attuazione nel diritto nazionale degli Stati membri sollevano a giudizio della Commissione una serie di **altri problemi**:

1. **trasferimento degli utili ed elusione fiscale**: i prezzi di trasferimento possono essere facilmente manipolati per trasferire gli utili ed essere utilizzati nel contesto di sistemi di pianificazione fiscale aggressiva;
2. **contenziosi e doppia imposizione**: i prezzi di trasferimento sono sensibili alle controversie, in quanto le amministrazioni fiscali non sempre condividono un interesse e un'interpretazione comuni. Ciò è dovuto al fatto che, per evitare la doppia imposizione, una rettifica primaria (al rialzo) fondata effettuata da un'amministrazione fiscale dovrebbe idealmente essere seguita da una rettifica corrispondente (al ribasso) da parte dell'altra. La seconda amministrazione dovrebbe pertanto ridurre di conseguenza la propria base imponibile, il che molto probabilmente è un'opzione che un'amministrazione fiscale preferirebbe evitare;

Dai **dati** ufficiali dell'OCSE emerge che alla fine del 2021 il numero delle procedure amichevoli in sospenso attivate per risolvere casi di doppia imposizione derivante da prezzi di trasferimento è aumentato del 33% rispetto al 2016. I **dati** ufficiali dell'UE sulle procedure amichevoli a norma della convenzione sull'arbitrato evidenziano inoltre nel 2020 un aumento delle controversie in materia di prezzi di trasferimento tra Stati membri pari al 17% rispetto all'anno precedente (alla fine del 2020 le procedure amichevoli degli Stati membri erano in totale 2 213 contro 1 889 nel 2019). La Commissione riporta pure i risultati di un'indagine sui prezzi di trasferimento pubblicata da Ernst & Young secondo la quale uno dei motivi per cui un'impresa considera i prezzi di trasferimento una questione fiscale prioritaria è il suo collegamento con la doppia imposizione. Secondo l'indagine (sono state condotte interviste con 850 società multinazionali in 24 paesi, di cui 11 Stati membri UE), le imprese hanno riferito che il 42% dei casi di adeguamento ha dato luogo a una doppia imposizione permanente. Ciò è dovuto soprattutto al fatto che generalmente le imprese non rinviando casi a procedure amichevoli, poiché ritengono che siano troppo lunghe e costose.

3. **elevati costi di conformità**: la doppia imposizione rappresenta già un costo considerevole per le imprese operanti a livello transfrontaliero. Anche i costi di adempimento fiscale relativi ai prezzi di trasferimento sono significativi. Tali costi derivano dall'obbligo a carico delle imprese di determinare quali prezzi si possano considerare di libera concorrenza, effettuare studi e compilare e mantenere/aggiornare la relativa documentazione.

Questi ostacoli fiscali per le imprese impediscono il corretto funzionamento del mercato unico e limitano la prospettiva di realizzarne il potenziale in termini di incrementi di efficienza. La competitività del mercato unico risulta pertanto compromessa. Per **queste ragioni**, la Commissione ritiene **necessario l'intervento a livello europeo**.

Opzioni regolative

Alla luce del quadro sopra riportato, la valutazione d'impatto ha esaminato l'opzione di base (ossia nessun cambiamento) e **due opzioni strategiche**:

Opzione 1: inclusione nel diritto dell'UE del principio di libera concorrenza e delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento.

Questa opzione consiste nell'armonizzare le norme in materia di prezzi di trasferimento all'interno dell'Unione sotto forma di una legislazione basata su principi. Il principio di libera concorrenza sarebbe integrato nel diritto dell'UE. La legislazione chiarirebbe inoltre lo status e il ruolo delle linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento, riferendosi alla loro ultima versione per l'interpretazione del principio di libera concorrenza. Di fatto, le linee guida sarebbero trasformate in uno strumento vincolante, esclusivamente per quanto riguarda la versione (più recente) che sarebbe incorporata nel diritto dell'UE, escludendo eventuali revisioni della stessa. L'intento sarebbe quello di garantire che gli Stati membri seguano lo stesso principio e adottino un approccio comune all'applicazione dei prezzi di trasferimento.

Opzione 2: inclusione nel diritto dell'UE del principio di libera concorrenza e delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, parallelamente al graduale sviluppo di approcci comuni all'applicazione pratica dei prezzi di trasferimento.

Questa opzione si basa sull'opzione 1 e non sarebbe solo intesa a garantire che gli Stati membri UE applichino lo stesso principio, ma farebbe un ulteriore passo avanti nell'attuazione di un meccanismo che garantirebbe un coordinamento dei punti di vista e delle interpretazioni delle linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento tra gli Stati membri. Come nel caso dell'opzione 1, il principio di libera concorrenza sarebbe integrato nel diritto dell'Unione e la legislazione chiarirebbe il ruolo e lo status delle linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento, che sarebbero anche integrate da un meccanismo per coordinarne l'interpretazione e l'applicazione a livello dell'Unione. Sono comprese anche diverse disposizioni che stabiliscono le norme fondamentali in materia di prezzi di trasferimento. Questa opzione inoltre stabilirebbe norme antiabuso specifiche in materia di prezzi di trasferimento. Sarebbe anche richiesta l'istituzione di un gruppo di esperti incaricato di discutere e concordare l'interpretazione del principio di libera concorrenza, nonché garantire un'interpretazione e un approccio coordinati ai problemi pratici che emergono dalle pratiche in materia di prezzi di trasferimento nell'Unione.

L'opzione prescelta è la 2, sebbene con lievi modifiche. In primo luogo, la proposta non contiene norme antiabuso specifiche. Affronta tuttavia la questione delle rettifiche al ribasso come regola sistematica in linea con l'approccio del modello di convenzione fiscale dell'OCSE. In secondo luogo, attualmente è prevista l'adozione di norme vincolanti relative a determinate operazioni sotto forma di atti di esecuzione del Consiglio a seguito di una proposta della Commissione.

Gli impatti dell'opzione prescelta

I **costi** della proposta **non possono essere stimati con precisione** perché essa non ha precedenti e non esistono dati specifici che possono essere utilizzati in modo affidabile per produrre stime precise. Tuttavia, a giudizio della Commissione la proposta **non dovrebbe comportare costi aggiuntivi per le società e le amministrazioni fiscali**, in quanto entrambe già dispongono in ogni Stato membro di un gran numero di dipendenti dedicati alle attività connesse al *transfer pricing*. Le novità introdotte dalla proposta potranno al più determinare una riassegnazione dei compiti e degli obiettivi all'interno di tali strutture di lavoro e, laddove possibile, una riduzione delle ore lavorate dedicate a questi compiti.

Per quanto riguarda i **benefici** della proposta, sebbene anch'essi **non quantificabili con precisione**, la Commissione ritiene che si concretizzerà un **impatto economico positivo** per effetto della **riduzione dei costi di conformità** a livello delle amministrazioni fiscali e dei

contribuenti grazie a una maggiore certezza fiscale e quindi a un minor numero di controversie fiscali. Ad es., secondo la Commissione in alcuni Paesi il costo complessivo di una procedura può arrivare a quasi 1 milione di euro per le società, assumendo una durata del contenzioso di tre anni. A ciò si aggiungano i costi del personale delle amministrazioni fiscali dedicato alla gestione delle controversie. Il minor numero di controversie dovrebbe pertanto determinare risparmi in termini di spese legali sia per le società sia per le amministrazioni fiscali.

La **relazione del Governo** ritiene che per poter procedere ad una compiuta analisi degli eventuali **costi gravanti sul bilancio nazionale**, specie per quanto riguarda gli oneri amministrativi, è **necessario attendere i futuri sviluppi negoziali e stime d'impatto più puntuali**, alla luce delle attuali differenze tra la normativa proposta e le linee guida dell'OCSE.

Più in generale sugli **effetti sull'ordinamento nazionale**, la relazione evidenzia che i principali saranno quelli legati alla revisione della disciplina in materia di prezzi di trasferimento e alle modifiche ai modelli di dichiarazione dei redditi. La proposta non incide invece sulle competenze regionali e delle autonomie locali. In merito agli **effetti sull'organizzazione dell'amministrazione fiscale**, la relazione ritiene invece che i **costi dovrebbero aumentare ma in misura ridotta**. In particolare, le amministrazioni dovrebbero predisporre un sistema per la modifica delle dichiarazioni e per l'accertamento relativo alle operazioni infragruppo. Circa infine gli effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese, la relazione segnala che la proposta **comporta dei costi amministrativi per le imprese** rientranti nello scopo in termini di **compliance** per quanto riguarda la presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all'entrata in vigore della direttiva.

Incidenza sul bilancio

Le principali implicazioni di bilancio dell'iniziativa per la Commissione comprendono **risorse umane supplementari** per coprire i **nuovi compiti** e la **creazione di un gruppo di esperti** in materia di prezzi di trasferimento che fornirà alla Commissione conoscenze e competenze per valutare quali elementi debbano essere trattati negli atti di esecuzione che proporrà al Consiglio.

Consultazione dei portatori di interessi

La Commissione segnala che dal 13 ottobre 2022 al 26 gennaio 2023 sono stati pubblicati un invito a presentare contributi e un sondaggio *online* sulla più ampia iniziativa BEFIT e che tutti i contributi forniti dai portatori di interessi sono stati presi in considerazione nella valutazione d'impatto.

Principali contenuti della proposta

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

La direttiva armonizza le norme in materia di prezzi di trasferimento degli Stati membri e garantisce un'applicazione comune del principio di libera concorrenza all'interno dell'Unione (articolo 1). Si applica ai contribuenti che sono **registrati o soggetti a imposta** in uno o più Stati membri, comprese le stabili organizzazioni in uno o più Stati membri (articolo 2).

L'articolo 3 fissa le **definizioni** ai fini della direttiva. Oltre alle richiamate definizioni di "principio di libera concorrenza" e di "linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento", sono fissate tra l'altro le definizioni di "stabile organizzazione", "rettifica primaria, corrispondente e di compensazione", nonché dei diversi metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento.

Norme in materia di prezzi di trasferimento

Norma generale sull'applicazione del principio di libera concorrenza

L'articolo 4 è volto a garantire che il **principio di libera concorrenza** sia applicato in modo uniforme in tutta l'Unione: gli Stati membri dovranno provvedere affinché, qualora un'impresa effettui una o più operazioni transfrontaliere commerciali o finanziarie con un'impresa associata, tale impresa determini l'importo dei suoi utili imponibili in modo conforme al principio di libera concorrenza. In base al principio di libera concorrenza, i prezzi di trasferimento saranno quindi verificati e potranno essere adeguati per riflettere i prezzi di operazioni comparabili sul libero mercato.

Imprese associate

Per rientrare nell'ambito di applicazione della norma generale di cui all'articolo 4, un'operazione deve avvenire tra due entità associate. È pertanto indispensabile disporre di una **definizione comune di impresa associata all'interno dell'Unione (articolo 5)**.

Ai fini della presente direttiva, per "impresa associata" si intende una persona che è legata a un'altra persona in uno dei modi seguenti: (a) una persona partecipa alla gestione di un'altra persona essendo nella posizione di esercitare un'influenza significativa sull'altra persona; (b) una persona partecipa al controllo di un'altra persona attraverso una partecipazione che supera il 25 % dei diritti di voto; (c) una persona partecipa al capitale di un'altra persona mediante un diritto di proprietà che, direttamente o indirettamente, supera il 25% del capitale; (d) una persona ha diritto al 25% o più degli utili di un'altra persona.

Al fine di garantire la parità di trattamento, una stabile organizzazione deve essere trattata, ai fini della direttiva, come un'impresa associata e pertanto le operazioni interne tra sede centrale e stabile organizzazione dovrebbero essere determinate conformemente al principio di libera concorrenza.

Rettifiche

Le **rettifiche dei prezzi di trasferimento** possono essere classificate in **due categorie principali**: 1) quelle effettuate da un'amministrazione fiscale dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi della società, che possono comprendere le **rettifiche primarie e corrispondenti**; 2) quelle effettuate volontariamente dal contribuente prima della presentazione della dichiarazione dei redditi della società, note come **rettifiche di compensazione**.

L'articolo 6 stabilisce le modalità con cui gli Stati membri gestiranno le **rettifiche primarie e corrispondenti**.

Le rettifiche primarie riguardano l'aumento degli utili imponibili di una società a seguito di operazioni transfrontaliere con un'impresa associata che non sono state effettuate alle normali condizioni di mercato. Le rettifiche corrispondenti sono effettuate in risposta a una rettifica primaria e mirano a eliminare qualsiasi doppia imposizione che possa verificarsi a seguito di una rettifica primaria.

Di fatto, quando un'amministrazione fiscale aumenta gli utili imponibili di una società in una giurisdizione fiscale (mediante una rettifica primaria), può essere necessaria una rettifica corrispondente al fine di ridurre il debito d'imposta di tale società nella seconda giurisdizione fiscale interessata.

L'obiettivo principale dell'articolo 6, par.1, è garantire che gli Stati membri dispongano di un **meccanismo adeguato** per effettuare una **rettifica corrispondente** quando una rettifica primaria è effettuata in un'altra giurisdizione.

In particolare gli Stati membri avranno la possibilità di effettuare **rettifiche corrispondenti** e di non limitare la concessione di tali rettifiche nel contesto delle procedure amichevoli, ma potranno estenderla anche a seguito di: i) una **procedura accelerata da concludersi entro 180 giorni** senza la necessità di avviare una procedura amichevole quando non sussistono dubbi sulla fondatezza della rettifica primaria; ii) audit congiunti o altre forme di cooperazione internazionale,

quali programmi multilaterali di valutazione dei rischi come l'approccio europeo di fiducia e cooperazione (ETACA) e il programma internazionale di garanzia della conformità (ICAP).

In alcuni casi potranno sussistere motivi legittimi per cui una rettifica corrispondente non è concessa o è inferiore alla rettifica principale. In particolare, gli Stati membri potranno **non concedere rettifiche corrispondenti** se: i) la rettifica primaria non è considerata coerente con il principio di libera concorrenza; ii) la rettifica primaria non comporta l'imposizione di un importo di utili in un'altra giurisdizione in cui l'impresa associata nello Stato membro in questione è già stata assoggettata a imposta; iii) quando è coinvolta una giurisdizione di un paese terzo e non esiste una convenzione fiscale. In assenza di una rettifica primaria, gli Stati membri potranno effettuare una **rettifica al ribasso** solo se: i) la rettifica al ribasso è coerente con il principio di libera concorrenza; ii) un importo pari alla rettifica al ribasso è incluso nell'utile dell'impresa associata nell'altra giurisdizione e ivi soggetto a imposta; iii) una comunicazione sull'intenzione di effettuare una rettifica al ribasso è stata inviata alle giurisdizioni competenti.

Le disposizioni precedenti mirano a garantire che: gli Stati membri possano mantenere il diritto di valutare se la rettifica primaria è conforme al principio di libera concorrenza; e non vi è né doppia imposizione né doppia non imposizione. Gli Stati membri non dovrebbero creare situazioni di doppia non imposizione.

Onde evitare contenziosi e stabilire un approccio comune alle rettifiche di compensazione all'interno dell'Unione, l'articolo 7 stabilisce le **condizioni** alle quali gli Stati membri dovranno **riconoscere una rettifica di compensazione**.

Individuazione delle relazioni commerciali e finanziarie

L'articolo 8 dispone che l'**operazione effettiva tra le imprese associate sia attentamente delineata** analizzando i rapporti contrattuali tra le parti in combinazione con la condotta delle stesse.

La prima fase essenziale dell'analisi dei prezzi di trasferimento dovrà consistere nel definire con precisione le operazioni intersocietarie analizzandone le **caratteristiche economicamente rilevanti**, che si riflettono non solo nei contratti tra le parti, ma anche nella loro condotta e in qualsiasi altro fatto pertinente. I termini contrattuali dovranno costituire il punto di partenza dell'analisi e, nella misura in cui la condotta o altri fatti siano in contrasto con il contratto scritto, la condotta delle parti (piuttosto che i termini del contratto scritto) dovrà essere considerata la migliore prova della o delle operazioni effettivamente intraprese.

Metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento

I metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento sono utilizzati per stabilire i prezzi di libera concorrenza per le operazioni tra imprese associate. In linea con il capo III delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, l'articolo 9, paragrafo 1, stabilisce che gli Stati membri dovranno provvedere affinché il prezzo di libera concorrenza applicato in un'operazione controllata tra imprese associate sia determinato utilizzando uno dei seguenti **metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento**:

a) il "**metodo del prezzo non controllato comparabile**" che "confronta il prezzo dei beni o dei servizi trasferiti in un'operazione controllata con il prezzo applicato per beni o servizi trasferiti in un'operazione non controllata comparabile in circostanze comparabili".

La Commissione specifica che l'eventuale differenza tra i due prezzi può indicare che le condizioni delle relazioni commerciali e finanziarie delle imprese associate non sono conformi al principio di libera concorrenza e può essere necessario sostituire il prezzo dell'operazione controllata con il prezzo dell'operazione non controllata. Questo metodo può essere applicato sulla base delle operazioni del contribuente con imprese indipendenti (elementi comparabili interni) o sulla base di operazioni tra altre imprese indipendenti (elementi comparabili esterni). Benché tale metodo sia potenzialmente disponibile per tutti i tipi di operazioni, il requisito della comparabilità dei prodotti per poterlo applicare in modo ragionevolmente affidabile è particolarmente elevato, in quanto qualsiasi differenza di prodotto può incidere

sostanzialmente sul prezzo dell'operazione, mentre spesso non è possibile determinare rettifiche di comparabilità ragionevolmente accurate per tali differenze di prodotto;

b) il "**metodo del prezzo di rivendita**" che è "basato sul prezzo al quale un prodotto acquistato da un'impresa associata è rivenduto a un'impresa indipendente; il prezzo di rivendita viene ridotto del margine del prezzo di rivendita e il risultato, dopo aver sottratto il margine del prezzo di rivendita, può essere considerato, previo adeguamento per altri costi connessi all'acquisto del prodotto, ad esempio i dazi doganali, come un prezzo di libera concorrenza del trasferimento iniziale del bene tra imprese associate";

c) il "**metodo del costo maggiorato**" che "utilizza i costi sostenuti dal fornitore di beni o servizi in un'operazione controllata per i beni trasferiti o i servizi forniti a un'impresa associata; a tali costi viene aggiunta una maggiorazione appropriata per ottenere un utile adeguato in considerazione delle funzioni svolte (tenendo conto delle attività utilizzate e dei rischi assunti) e delle condizioni di mercato; il prezzo, dopo aver aggiunto la maggiorazione alla base di costo appropriata, può essere considerato un prezzo di libera concorrenza dell'operazione controllata originaria.

La Commissione specifica che tale margine di libera concorrenza può essere determinato con riferimento al margine che lo stesso fornitore ottiene in operazioni non controllate comparabili (elemento comparabile interno) o con riferimento al margine che sarebbe stato ottenuto in operazioni comparabili da un'impresa indipendente (elemento comparabile esterno). In generale, il metodo del costo maggiorato utilizzerà margini calcolati al netto di costi diretti e indiretti di produzione o fornitura, ma al lordo delle spese operative dell'impresa (ad esempio spese generali);

d) il "**metodo del margine netto delle operazioni**" che è "basato sull'utile dell'operazione che esamina il margine di profitto netto rispetto a una base appropriata, ad esempio costi, vendite, attività, che un contribuente realizza da un'operazione controllata che è opportuno aggregare".

La Commissione specifica che il margine netto di libera concorrenza del contribuente derivante da operazioni controllate può essere determinato con riferimento al margine netto che lo stesso fornitore ottiene in operazioni non controllate comparabili (elementi comparabili interni) o con riferimento al margine netto ottenuto in operazioni comparabili da un'impresa indipendente (elementi comparabili esterni). Nei casi in cui il margine di profitto netto è ponderato a fronte di costi o vendite, il metodo del margine netto delle operazioni opera in maniera analoga rispettivamente al metodo del costo maggiorato e al metodo del prezzo di rivendita, salvo per il fatto che confronta i margini di profitto netti derivanti da operazioni controllate e non controllate (previa deduzione delle spese operative pertinenti) invece di confrontare un margine lordo sulla rivendita o una maggiorazione lorda sui costi. La comparabilità funzionale in genere riveste maggiore importanza rispetto alla comparabilità dei prodotti nell'applicare il metodo del margine netto delle operazioni;

e) il "**metodo di ripartizione degli utili**" che "mostra gli utili da ripartire per le imprese associate derivanti da un'operazione controllata (o da operazioni controllate che è opportuno aggregare) e successivamente suddivide tali utili tra le imprese associate su una base economicamente valida che è prossima alla divisione degli utili che sarebbe stata concordata secondo il principio di libera concorrenza.

La Commissione specifica in particolare che tale base economicamente valida può essere sostenuta da dati di mercato indipendenti (ad es. accordi di joint-venture non controllati) o da dati interni. Le tipologie dei dati interni pertinenti per ripartire l'utile combinato tra le imprese associate (fattori di ripartizione) dipendono dai fatti e dalle circostanze del caso e possono comprendere, ad es., criteri di assegnazione relativi rispettivamente alle vendite, alle spese di ricerca e sviluppo, alle spese operative, all'attività o all'organico delle imprese associate. Il fattore o i fattori di ripartizione dovrebbero riflettere i rispettivi contributi forniti dalle parti alla creazione del reddito derivante dall'operazione controllata ed essere indipendenti in misura ragionevole dalla formulazione dei prezzi di trasferimento (ossia basarsi su dati oggettivi (quali le vendite a parti indipendenti) e non su dati relativi alla remunerazione di operazioni controllate (quali le vendite a imprese associate).

L'articolo 9, paragrafo 2, prevede inoltre che **può essere applicato un metodo diverso** dai metodi di cui al paragrafo 1 solo se è possibile dimostrare che i) nessuno dei metodi approvati può essere ragionevolmente applicato per determinare le condizioni di libera concorrenza per l'operazione controllata e ii) tale altro metodo produce un risultato coerente con il risultato che

sarebbe ottenuto da imprese indipendenti che effettuano operazioni non controllate comparabili in circostanze analoghe.

La regola del metodo più appropriato

La proposta **non privilegia nessuno dei metodi richiamati** ma all'articolo 10 sancisce la "**regola del metodo più appropriato**": gli Stati membri dovranno provvedere affinché il prezzo di libera concorrenza sia determinato applicando alle circostanze del caso il metodo più appropriato di determinazione dei prezzi di trasferimento. A tale scopo, il processo di selezione dovrà **tenere conto**: dei rispettivi punti di forza e di debolezza dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento; dell'adeguatezza del metodo considerato alla luce della natura dell'operazione controllata, determinata in particolare attraverso un'analisi funzionale; della disponibilità di informazioni affidabili (in particolare su elementi comparabili non controllati) necessarie per applicare il metodo scelto e/o altri metodi; e del grado di comparabilità tra operazioni controllate e non controllate, compresa l'affidabilità delle eventuali rettifiche di comparabilità che possono essere necessarie per eliminare le differenze tra di esse.

La Commissione specifica in particolare che:

- in generale, il metodo del **prezzo non controllato comparabile è appropriato** per stabilire un prezzo di libera concorrenza per a) le vendite di merci scambiate su un mercato, soggette a operazioni controllate e a operazioni non controllate comparabili che si svolgono in circostanze comparabili, anche allo stesso livello della catena commerciale (ad es. vendita a un produttore secondario, a un distributore, a un dettagliante, ecc.) e b) alcune operazioni finanziarie comuni, come il prestito di denaro. I prezzi di mercato (come i prezzi delle materie prime o i tassi di interesse) possono essere accessibili al pubblico per questi tipi di operazioni;
- il metodo del **prezzo di rivendita è più utile** quando è applicato a operazioni di vendita e di commercializzazione come quelle normalmente svolte da un distributore. In alcune circostanze, il margine del prezzo di rivendita del rivenditore nell'operazione controllata può essere determinato con riferimento al margine del prezzo di rivendita che lo stesso rivenditore ottiene su beni acquistati e venduti in operazioni non controllate comparabili (elemento comparabile interno). In altre circostanze, il margine del prezzo di rivendita può essere determinato con riferimento al margine del prezzo di rivendita ottenuto da imprese indipendenti in operazioni non controllate comparabili (elementi comparabili esterni);
- il **metodo del costo maggiorato è più utile** quando a) i beni sono venduti da un produttore che non apporta beni immateriali unici di valore o assume rischi insoliti nell'operazione controllata, come nel caso di un contratto o di un accordo in conto lavorazione; o b) l'operazione controllata consiste nella prestazione di servizi per i quali il fornitore non apporta alcun bene immateriale unico di valore o assume rischi insoliti;
- il **metodo del margine netto delle operazioni** opera in modo simile, rispettivamente, al metodo del costo maggiorato e al metodo del prezzo di rivendita, salvo per il fatto che confronta i margini di profitto netti ed è utile quando non sono pubblicamente disponibili, o sono limitate, informazioni affidabili sul margine lordo di terzi, e di conseguenza è difficile applicare i precedenti metodi tradizionali basati sulle operazioni. In generale si osserva che gli indicatori del margine di profitto netto basati sui costi sono utilizzati per le attività manifatturiere e di servizi; gli indicatori basati sulle vendite sono utilizzati per le attività di vendita; e gli indicatori basati sulle risorse sono utilizzati per le attività ad alta intensità di risorse. In ogni caso l'indicatore finanziario selezionato dovrebbe: riflettere il valore delle funzioni svolte dalla parte sottoposta a test (ossia la parte dell'operazione controllata per la quale è testato un indicatore finanziario), tenendo conto delle sue attività e dei suoi rischi; essere ragionevolmente indipendente dalla formulazione del prezzo di trasferimento, ossia basarsi su dati oggettivi (quali le vendite a parti indipendenti) e non su dati relativi alla remunerazione di operazioni controllate (quali le vendite a imprese associate); poter essere misurato in modo ragionevolmente affidabile e coerente al livello dell'operazione controllata e delle operazioni non controllate comparabili.
- i **metodi unilaterali** (metodo del prezzo di rivendita, del costo maggiorato o del margine netto dell'operazione) **non sono considerati affidabili** se ciascuna delle parti di un'operazione apporta contributi unici e di valore in relazione all'operazione controllata o se le parti svolgono attività altamente integrate. In tal caso il metodo di ripartizione degli utili è il metodo più appropriato, in quanto parti indipendenti potrebbero effettivamente determinare il prezzo dell'operazione in proporzione ai rispettivi contributi, nel qual caso sarebbe più appropriato un metodo bilaterale. Poiché inoltre tali contributi sono

unici e di valore, non esistono informazioni affidabili sugli elementi comparabili che potrebbero essere utilizzate per determinare il prezzo dell'operazione in modo più attendibile applicando un altro metodo.

- i **metodi unilaterali sono appropriati** quando una delle parti apporta tutti i contributi unici e di valore nell'operazione controllata, mentre l'altra parte non apporta alcun contributo unico e di valore. In tal caso la parte sottoposta a test dovrebbe essere quella alla quale può essere applicato un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento nel modo più affidabile e per la quale è possibile trovare gli elementi comparabili più affidabili. La parte che non fornisce alcun contributo unico e di valore all'operazione sarà nella maggior parte dei casi quella alla quale può essere applicato con la massima attendibilità un metodo unilaterale di determinazione dei prezzi di trasferimento.

Analisi di comparabilità

L'**analisi di comparabilità** è la **pietra angolare per l'applicazione del principio di libera concorrenza**. Essa consiste essenzialmente in **due aspetti fondamentali**: 1) individuare le relazioni commerciali o finanziarie tra le imprese associate e le condizioni e le circostanze economicamente rilevanti connesse a tali relazioni; 2) confrontare le condizioni e le circostanze economicamente rilevanti delle operazioni tra imprese associate (operazioni controllate) con quelle di operazioni comparabili tra imprese indipendenti (operazioni non controllate comparabili).

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'articolo 11 indica i **fattori di comparabilità** di cui gli Stati membri dovranno tenere conto nell'individuare le circostanze di un'operazione controllata. Tali fattori sono i termini contrattuali dell'operazione, l'analisi funzionale (le funzioni svolte da ciascuna impresa, tenendo conto delle attività utilizzate e dei rischi assunti), le caratteristiche del prodotto o servizio oggetto di un'operazione, le circostanze economiche e le strategie commerciali.

La Commissione specifica che una volta accertate le circostanze dell'operazione controllata, si dovrà effettuare il confronto effettivo e valutare se l'operazione è conforme al principio di libera concorrenza. A tale scopo è necessario individuare di che entità sarà l'oggetto del confronto (ossia occorre selezionare un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento) e con che cosa sarà confrontato (ossia occorre individuare una potenziale operazione non controllata comparabile). Un'operazione controllata e un'operazione non controllata sono considerate comparabili se le caratteristiche economicamente rilevanti delle due operazioni e le circostanze che le accompagnano sono sufficientemente simili da fornire una misura attendibile di un risultato di libera concorrenza. Le due operazioni non devono necessariamente essere identiche per essere comparabili. Al contrario, nessuna delle differenze tra di esse dovrebbe incidere sostanzialmente sul prezzo di libera concorrenza o sull'utile; qualora tali differenze sostanziali esistano, dovrebbero essere apportate rettifiche ragionevolmente accurate per eliminarne gli effetti. Tali rettifiche (denominate "**rettifiche di comparabilità**") devono essere effettuate solo se gli effetti delle differenze sostanziali su prezzi o profitti possono essere accertati con sufficiente precisione per migliorare l'attendibilità dei risultati.

L'articolo 11 specifica inoltre che gli Stati membri dovranno provvedere affinché la ricerca di operazioni non controllate comparabili sia basata sul **principio della trasparenza**. Ciò significa che i contribuenti dovranno giustificare e documentare le fasi delle ricerche nei confronti dell'amministrazione fiscale e, simmetricamente, che l'amministrazione fiscale dovrà fornire al contribuente le informazioni pertinenti per tali fasi al momento di preparare o contestare tali ricerche.

Determinazione dell'intervallo di libera concorrenza

In linea con le migliori prassi internazionali, l'articolo 12 stabilisce che, quando l'applicazione dei metodi più appropriati produce un intervallo di valori, l'intervallo di libera concorrenza è determinato utilizzando l'**intervallo interquartile** che è l'**intervallo dal 25° al 75° percentile dei risultati derivati dagli elementi comparabili non controllati**.

Al fine di ridurre al minimo le controversie e garantire un approccio comune in tutta l'Unione, la disposizione prevede inoltre che i) un contribuente non è soggetto a rettifica se i suoi risultati rientrano nell'intervallo interquartile, a meno che l'amministrazione fiscale o il contribuente dimostrino che uno

specifico posizionamento diverso nell'intervallo sia giustificato dai fatti e dalle circostanze del caso particolare; ii) se i risultati di un'operazione controllata non rientrano nell'intervallo di libera concorrenza, le amministrazioni fiscali devono prendere in considerazione la **mediana** di tutti i risultati (il 50° percentile dell'intervallo dei risultati delle operazioni non controllate comparabili), a meno che il contribuente o l'amministrazione fiscale dimostrino che qualsiasi altro punto dell'intervallo determina un prezzo di libera concorrenza più affidabile nel caso specifico.

Documentazione sui prezzi di trasferimento

L'articolo 13 introduce un approccio comune alla **documentazione** sui prezzi di trasferimento e stabilisce che alla Commissione è conferito il potere di **adottare atti delegati** per **integrare** tale documentazione, stabilendo modelli comuni, determinando i requisiti linguistici, definendo il tipo di contribuente che deve rispettare tali modelli e fissando i termini da rispettare.

Organizzazione

Applicazione del principio di libera concorrenza

La **versione più recente delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento sarà vincolante** per l'applicazione del principio di libera concorrenza negli Stati membri (articolo 14, par.1).

Al fine di creare maggiore certezza per i contribuenti e attenuare il rischio di doppia imposizione, l'articolo 14, par.2, prevede la possibilità di stabilire **ulteriori norme comuni vincolanti in materia di prezzi di trasferimento** mediante **atti di esecuzione** del Consiglio su proposta della Commissione.

Disposizioni finali

Gli articoli da 15 a 21 stabiliscono tra l'altro le norme concernenti la valutazione della direttiva, la protezione dei dati personali, l'esercizio del potere di adottare atti delegati, il recepimento e l'entrata in vigore.

Base giuridica

La **base giuridica** su cui si fonda la proposta è l'**articolo 115 del TFUE**, che è di norma l'articolo alla base delle iniziative legislative in materia di tassazione. Benché esso non faccia esplicito riferimento all'imposizione diretta, rimanda all'emanazione di direttive sul ravvicinamento delle disposizioni legislative nazionali che hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato unico. Da ciò ne discende anche che, ai sensi della base giuridica, **la direttiva è il solo strumento ammissibile**.

Sussidiarietà

Secondo la Commissione, la **questione dei prezzi di trasferimento** può essere affrontata solo stabilendo una normativa a livello dell'Unione essendo di **natura intrinsecamente transfrontaliera**. Un'**azione individuale** non coordinata da parte degli Stati membri non farebbe che **aggravare** l'attuale **frammentazione** del quadro giuridico in materia di prezzi di trasferimento e non riuscirebbe a conseguire i risultati auspicati.

Secondo la **relazione del Governo**, la proposta rispetta il principio di sussidiarietà.

Proporzionalità

La Commissione ritiene che la proposta rispetti il principio di proporzionalità poiché le **misure previste non vanno al di là del livello minimo di protezione** necessario per il mercato unico. Norme comuni sul principio di libera concorrenza e un approccio più armonizzato ai prezzi di trasferimento dovrebbero tradursi in un'applicazione e un'interpretazione meno frammentate del principio di libera concorrenza in tutta l'UE, riducendo così i contenziosi, le controversie e i costi complessivi di conformità per le imprese che operano nell'Unione.

Secondo la **relazione del Governo**, la proposta rispetta il principio di proporzionalità.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

La proposta è esaminata secondo la **procedura legislativa speciale di consultazione** in base alla quale il Consiglio adotta l'atto previa consultazione del Parlamento europeo ma senza essere obbligato a seguirne il parere. Al Parlamento europeo la proposta è assegnata alla Commissione affari economici e finanziari (ECON). La relatrice Kira Marie Peter-Hansen ha presentato un [progetto di relazione](#) il 14 novembre.

In particolare, la relazione riconosce i problemi sollevati dalla Commissione europea e **condivide pienamente gli obiettivi della direttiva**, pur **deplorando** che la **Commissione europea non abbia adeguatamente consultato i portatori di interessi** in merito a questa proposta specifica. La relazione propone di semplificare la direttiva e di allinearsi il più possibile alle più recenti linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, allo scopo di fornire certezza sia ai contribuenti che agli Stati membri. **La relatrice ritiene che, in alcuni casi, la Commissione europea abbia fatto scelte non sufficientemente giustificate.** Tuttavia, è favorevole al fatto che la Commissione europea assuma un ruolo più incisivo in futuro nella ricerca di un approccio più armonizzato nell'UE per quanto riguarda l'applicazione delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento. Nella stessa ottica, la relatrice sostiene il coordinamento tra gli Stati membri in vista dei negoziati dell'OCSE sui futuri orientamenti e nei confronti dei paesi terzi. La semplificazione prospettata **propone di accorciare l'entrata in vigore della direttiva**, poiché la maggior parte degli Stati membri ha già introdotto il principio di libera concorrenza nella legislazione nazionale. La relatrice inoltre sottolinea i rischi connessi all'attuale situazione dei prezzi di trasferimento nell'UE, riguardanti la doppia non imposizione, gli aiuti di Stato illegali, la pianificazione fiscale aggressiva e le perdite significative di gettito fiscale e ritiene che **tali aspetti siano stati affrontati in misura insufficiente nella proposta di direttiva.** La relatrice sostiene gli obiettivi sanciti dagli articoli 6 e 7, vale a dire ridurre le controversie fiscali ed evitare la doppia non imposizione mediante rettifiche al ribasso unilaterali. La relatrice difende la necessità di un **ruolo più incisivo per il Parlamento europeo**, che potrebbe fungere da osservatore nei futuri negoziati sui prezzi di trasferimento a livello dell'UE e dell'OCSE. Infine, e soprattutto, la relatrice riconosce i limiti significativi del principio di libera concorrenza e delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento. La relatrice sostiene l'idea di **eliminare gradualmente l'applicazione del principio di libera concorrenza** e di **introdurre invece il consolidamento a livello di gruppo e l'utilizzo di una formula di ripartizione come mezzo per ripartire equamente gli utili tra i paesi e riconoscere la realtà operativa delle imprese multinazionali.** La relatrice accoglie con favore gli importanti sviluppi in questa direzione attraverso la proposta relativa al primo pilastro dell'OCSE, nota anche come convenzione multilaterale, e la proposta di direttiva BEFIT della Commissione europea, pur riconoscendo che nel frattempo è necessaria un'applicazione corretta e coerente del principio di libera concorrenza nell'UE. A tal fine, la relatrice propone di inserire nella direttiva una clausola di decadenza. La direttiva dovrebbe cessare di applicarsi innanzi tutto nei confronti delle società che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva BEFIT, note come gruppi BEFIT, a partire dal 2035. Successivamente, la direttiva dovrebbe cessare di esistere per tutti i gruppi multinazionali che operano nell'UE a partire dal 2040, fatta eccezione per le loro operazioni con paesi terzi.

Esame presso altri Parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal [sito IPEX](#), l'esame dell'atto risulta avviato da parte di Belgio (Camera dei rappresentanti), Repubblica Ceca (Senato), Danimarca, Finlandia, Germania (Bundesrat), Lettonia, Polonia (Sejm), Slovacchia e Svezia.

